

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4676

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAZZARO, MICELE, CALVI, NIEDDU,
DE CAROLIS, PAPPALARDO, CRESCENZIO, LARIZZA e
SQUARCIALUPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2000

—————

Disciplina per lo svolgimento della funzione conferita alle
Regioni in materia di gestione dei beni del demanio marittimo
ad uso turistico e ricreativo, ai sensi dell’articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997 n. 59

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da anni il settore del turismo balneare attende la formulazione di un organico regolamento in applicazione del comma 8 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il presente disegno di legge d'iniziativa parlamentare, corrisponde all'indifferibile esigenza di stabilire precisi ed uniformi indirizzi di attuazione e di coordinamento della funzione amministrativa delegata alle Regioni, in applicazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, in materia di demanio marittimo per utilizzazioni di carattere turistico e ricreativo.

La funzione amministrativa dei beni demaniali marittimi dello Stato, che viene affidata alle Regioni, ha costituito e costituirà un fattore fondamentale per lo sviluppo del turismo nazionale ed estero che nel settore balneare ha sempre trovato una delle maggiori attrattive.

La possibilità, data alle Regioni con il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, di estendere la propria politica turistica a questi importantissimi beni, deve essere intesa nel senso di assicurare, per il futuro, attraverso un attento e oculato raccordo con l'insieme del territorio regionale, un più ampio sostegno ed anche un più efficiente controllo delle attività turistiche, ricreative e soprattutto balneari.

Rimane tuttavia necessario che la funzione amministrativa sul demanio marittimo sia svolta da parte di tutte le Regioni in maniera uniforme, coordinata ed omogenea su tutto il territorio litoraneo nazionale per non creare situazioni di forte disparità nella regolamentazione, con gravi ripercussioni su un settore economico molto delicato sia dal punto di vi-

sta della produzione dell'offerta turistica, sia della creazione di posti di lavoro.

Questo, in sintesi, lo spirito del presente disegno di legge il quale, fissati alcuni principi e criteri generali per l'uniforme gestione dei beni del demanio marittimo utilizzato per finalità turistiche e ricreative, lascia alle singole Regioni la possibilità di attuare, con propri provvedimenti, la programmazione del litorale marittimo e la conduzione amministrativa delle funzioni delegate.

Si intende con ciò riordinare e dare un'esposizione quanto più organica e trasparente possibile dell'intera normativa in materia di amministrazione del demanio marittimo.

Il codice della navigazione, ormai superato, per cinquanta anni ha costituito una precisa e coordinata fonte legislativa di riferimento che ha permesso la crescita e lo sviluppo del settore turistico balneare.

Questa nuova proposta cancella o sostituisce la molteplicità dei confusi interventi normativi degli ultimi anni e viene presentata con l'intento di disciplinare, con una moderna visione del turismo balneare e con procedure snelle e di semplice applicazione, l'uso dei beni del demanio marittimo turistico e, conseguentemente, di sostenere l'imprenditorialità delle aziende che per mezzo di tali beni producono la qualificata offerta turistica balneare italiana e creano molteplici posti di lavoro.

La presente proposta intende costituire un quadro di riferimento per la predisposizione delle linee guida e degli atti di indirizzo che verranno approvati dalla Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Anche la citata legge n. 494 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 400 del 1993, a causa del faticoso e travagliato iter parlamentare che ha preceduto la sua emanazione, si è rivelata, soprattutto in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, inadeguata e carente a dare carattere di organicità e uniformità alla materia, con ciò rendendo necessario un riordino ed una revisione della stessa per conseguire tali finalità.

Essa tra l'altro disciplina in alcune sue parti anche l'utilizzazione di beni demaniali che non rientrano nella delega alle Regioni mentre appare opportuno che tale materia rimanga separata da una normativa specifica per i beni del demanio marittimo per usi turistici.

L'articolo 1 attua la delega delle funzioni amministrative e stabilisce i riferimenti normativi in materia. In particolare, riconosce per la prima volta la importante funzione del bene demaniale marittimo utilizzato per lo svolgimento dell'attività di carattere turistico e balneare, che nei confronti degli altri usi, ha ormai assunto una funzione predominante su tutto il litorale italiano.

Con il comma 1 si definiscono le diverse forme di utilizzazione dei beni demaniali marittimi, indicati dall'articolo 28 del codice della navigazione, e le competenze amministrative rispetto alla diversa utilizzazione dei beni demaniali marittimi a seconda che svolgano o meno la funzione turistico-ricreativa.

Il comma 2 ricalca, con maggiore puntualità, l'elencazione delle tipologie di concessioni indicate nell'articolo 1 della citata legge n. 494 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 400 del 1993. In particolare, vengono individuate le principali attività che assicurano una utilizzazione turistica e ricreativa del litorale demaniale e che formano oggetto di delega amministrativa alle Regioni.

Con il comma 3 si riconosce lo status di impresa turistica alle attività turistiche e balneari, sanando in tal modo una grave lacuna

derivante dalla legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217.

Con il comma 4 vengono indicate le leggi di riferimento per un corretto svolgimento della funzione normativa e amministrativa da parte delle Regioni.

L'articolo 2, al comma 1, raccoglie tutti i passaggi normativi essenziali per il trasferimento delle competenze sui beni del demanio marittimo alle Regioni.

Il comma 2 richiama l'applicazione da parte delle Regioni dell'articolo 4 comma 1, e comma 3, lettera a), della legge n. 59 del 1997, per la ripartizione delle funzioni amministrative tra Regioni e Comuni, Province ed enti locali.

Il comma 3 conferma la disposizione che prevede che le Regioni procedano ad approntare ed approvare un piano di utilizzazione degli arenili, tenendo conto e nel rispetto della ubicazione e del dimensionamento delle concessioni già esistenti e con procedure semplificate tramite lo strumento della conferenza di servizi.

Con l'articolo 3 si affronta il delicato problema dei canoni demaniali marittimi. Le misure dei canoni demaniali marittimi stabiliti dalla legge n. 494 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 400 del 1993, si sono rivelati esorbitanti e rischiano di mettere non solo fuori mercato, ma anche di determinare la chiusura, di molte aziende balneari, soprattutto quelle con maggiori estensioni di superficie concessa e con ampie e qualificate strutture, spesso incamerate dallo Stato e rientranti, perciò, nella voce «pertinenze» delle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, attuativo della menzionata legge.

Il riequilibrio dei canoni a partire dagli scaglioni di 5.000 e 25.000 metri quadrati di superficie, e la fissazione di un canone minimo di lire 2.000.000 per la generalità dei chioschi autonomi, costituisce già un notevole incremento per l'erario che attualmente introitava lire 500 a partire dal limite

di 5.000 metri quadrati e poche centinaia di migliaia di lire per i chioschi, ma nello stesso tempo assicurerebbe la sopravvivenza delle più grandi aziende balneari, la loro riqualificazione e, soprattutto, il livello occupazionale del settore.

Con il comma 4, infine, si stabiliscono misure di canoni particolarmente contenute per concessioni a sfondo naturalistico ed ecologico.

Con il comma 5 si devolvono totalmente gli introiti dei canoni alle Regioni sia per fare fronte agli oneri derivanti dal conferimento della funzione amministrativa, sia per interventi di sostegno e di risanamento degli arenili, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

L'articolo 4, comma 1, richiama l'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per la formulazione delle «connesse linee guida» per la definizione, in sede della Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le province autonome, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico sulle coste. In sostanza in tale sede le Regioni dovranno determinare la durata delle concessioni in un periodo non inferiore ai dieci anni.

L'articolo 5, al comma 1, prevede l'istituzione di conferenze di servizi regionali, per lo snellimento delle procedure, per la formulazione dei piani di utilizzo dei beni demaniali marittimi e per le istruttorie relative al rilascio delle concessioni pluriennali. L'elencazione dei membri della conferenza è lasciata alle Regioni che vi provvederanno con propri provvedimenti. È esplicito il riferimento alla applicazione della legge 7 ago-

sto 1990, n. 241, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'articolo 6, comma 1, ribadisce il principio sancito dall'articolo 02 della citata legge n. 494 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 400 del 1993, che modifica il disposto dell'articolo 37 del codice della navigazione per i casi di concorso di domande di concessione sullo stesso arenile. In presenza di concorso di domande, solo in mancanza dei requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione si potrà preferire il concorrente che propone attrezzature amovibili.

Con il comma 2 viene riconfermata la preferenza da attribuire, in caso di concorso di più domande, al concessionario preesistente. Il comma 3 stabilisce che in assenza di tali criteri, si proceda a licitazione privata. Con i commi 4 e 5 è prevista la facoltà per il concessionario di affidare a terzi i servizi complementari alla propria attività nell'ambito della concessione o, in casi eccezionali, l'intera concessione. Il comma 6 prevede i casi di cessazione dell'attività aziendale per qualsiasi causa, prima della scadenza della concessione. Viene prevista, la possibilità di cessione della concessione assieme all'azienda e la continuazione nel titolo concessivo, per tutta la durata residua, per il subentrante. Il comma 7 introduce una semplice modifica all'articolo 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione per snellire le procedure in vigenza di una concessione.

Gli articoli 7, 8 e 9 introducono norme attuative ed abrogative conseguenti alla emanazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'utilizzazione del beni del demanio marittimo di cui all'articolo 28 del codice della navigazione è finalizzata, oltre che ad assicurare i pubblici usi del mare, anche a sostenere le molteplici attività turistiche balneari e ricreative svolte sul demanio marittimo in regime di concessione.

2. Ferma restando la competenza dell'autorità marittima per il rilascio di concessioni demaniali marittime utilizzate per il soddisfacimento di servizi pubblici ed attività produttive in ambito portuale, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del codice della navigazione, compete alle Regioni la gestione del regime concessorio attinente all'uso del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative volto all'esercizio delle seguenti attività:

- a) complessi balneari con annesse attività complementari e di supporto;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- c) rivendita generi di monopolio e giornali;
- d) noleggio e locazione di imbarcazioni e natanti da diporto;
- e) attività ricreative e sportive;
- f) strutture ricettive all'aria aperta;
- g) esercizi commerciali complementari alle attività turistiche e ricreative;
- h) servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibili con le attività turistiche e ricreative.

3. Alle aziende balneari è riconosciuta la natura di impresa turistica a norma dell'arti-

colo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni.

4. Le funzioni amministrative delegate alle Regioni a norma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative sulle aree del demanio marittimo e sulle sue pertinenze, sono esercitate in osservanza delle disposizioni contenute nel titolo secondo, capo primo, del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del regolamento per l'esecuzione del predetto codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, della legge 15 marzo 1997 n. 59, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, della presente legge e di altre leggi vigenti in materia.

Art. 2.

1. In attuazione del disposto dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle Regioni sono conferite le funzioni legislative e amministrative ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulle aree del demanio marittimo escluse dagli elenchi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1996, n. 136.

2. Ciascuna Regione stabilisce la ripartizione delle funzioni amministrative tra quelle di coordinamento, che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, e quelle da conferire agli enti locali, in applicazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997 n. 59.

3. Per una corretta utilizzazione dei beni del demanio marittimo le Regioni predispongono e approvano un piano di indirizzo e coordinamento per l'utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUA) ad uso turistico e ricreativo, tenendo conto della ubicazione

e del dimensionamento delle strutture ed infrastrutture turistiche già esistenti sugli arenili, dopo aver acquisito, tramite la conferenza di servizi di cui all'articolo 5, i pareri vincolanti dei capi di compartimento marittimo e dei sindaci dei comuni costieri interessati, nonché il parere consultivo delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni nazionali di settore più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i canoni demaniali marittimi delle concessioni turistiche ad uso pubblico sono calcolati con riferimento a valori massimi per metro quadrato e per anno suddivisi negli scaglioni di area concessa, di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.

2. Per le aree demaniali marittime affidate in concessione a chioschi che, in forma autonoma sono adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, ad edicola giornali ed a qualsiasi altra attività commerciale, il canone minimo annuale non potrà essere inferiore a lire 2.000.000.

3. Le autorità portuali, nella determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime per scopi turistici e ricreativi nelle aree di loro competenza, non potranno applicare misure diverse rispetto a quelle stabilite dalla presente legge per aree contigue e concesse allo stesso fine dalle competenti autorità regionali.

4. Il canone demaniale marittimo per metro quadrato, come stabilito dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995 n. 595, è applicabile alle concessioni demaniali marittime e specchi acquei ad uso turistico e ricreativo solo per le porzioni di demanio destinate al verde, al verde attrezzato ed alla tutela e conservazione dell'ambiente, della flora e della fauna ittica locale.

5. A copertura degli oneri derivanti dal passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, e per promuovere e sostenere il turismo balneare o in presenza di fenomeni erosivi od eventi calamitosi che condizionino e limitino l'effettivo utilizzo degli arenili, dalla data di entrata in vigore della presente legge il gettito complessivo del canoni demaniali marittimi è devoluto alle Regioni. Conseguentemente le disposizioni dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, cessano di avere efficacia nei confronti delle concessioni di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Previa approvazione delle linee guida, secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, le Regioni determinano la durata delle diverse tipologie di concessione.

2. Le concessioni di cui all'articolo 1, comma 2, indipendentemente dalla natura o dal tipo delle strutture destinate allo svolgimento delle attività turistiche e ricreative o ad esse complementari, avranno durata decennale o saranno assentite per licenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 326. Le predette concessioni potranno comunque avere durata diversa su richiesta motivata degli interessati.

Art. 5.

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 2, ogni qualvolta sia necessario effettuare un esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo concessorio, ciascuna Regione istituisce una conferenza di servizi, cui partecipano, oltre ai rappresentanti degli enti e delle organizzazioni indicati al comma 3 dell'arti-

colo 2, i rappresentanti degli altri enti territoriali competenti per materia.

2. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che l'amministrazione interessata comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione sulle determinazioni adottate.

3. I pareri espressi da ciascun membro in sede di conferenza integrano e sostituiscono gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da altre leggi dello Stato e della regione competente per territorio.

Art. 6.

1. Qualora non ricorrano i requisiti di cui al primo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, è data preferenza alle richieste di concessione che comportino l'utilizzo di attrezzature o impianti di facile rimozione.

2. In sede di rinnovo è comunque data preferenza, rispetto a nuove istanze, alle concessioni preesistenti rilasciate, per qualsiasi durata e tipologia, nella loro originaria dimensione e nel rispetto delle strutture esistenti.

3. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai commi 1 e 2, si procede a licitazione privata.

4. Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.

5. La gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione può altresì essere affidata dal concessionario ad altri soggetti,

dandone comunicazione scritta all'autorità concedente.

6. Il concessionario che intende cessare l'attività della propria azienda prima della scadenza della concessione, può trasferirla ad altri soggetti, aventi i necessari requisiti, unitamente alla titolarità della concessione, per la rimanente durata prevista dal titolo, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 46 del codice della navigazione.

7. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria. Qualora non vengano apportate modifiche sostanziali al complesso della concessione o all'estensione della zona demaniale, la variazione si intende autorizzata previa comunicazione scritta da inviarsi all'autorità concedente.

Art. 7.

1. I compiti di polizia sui beni demaniali marittimi utilizzati per fini turistici e ricreativi sono svolti dal corpo delle capitanerie di porto e dagli altri corpi civili e militari di polizia a ciò espressamente delegati.

Art. 8.

1. Sono abrogate in particolare le disposizioni del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, per le parti in contrasto con la presente legge.

Art. 9.

1. Fino alla data di attuazione del disposto del comma 2 dell'articolo 2, le Regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime avvalendosi della

collaborazione funzionale delle capitanerie di porto, secondo il disposto di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 1996 n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 647.

TABELLA A
(articolo 3, comma 1)CALCOLO DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI NELLE
CONCESSIONI TURISTICHE AD USO PUBBLICO. VALORI
MASSIMI PER METRO QUADRO E PER ANNO SUDDIVISI
IN SCAGLIONI DI AREA CONCESSA

fino a 500 mq.	lire x mq. = 2.500
da 500 a 3.000 mq.	lire x mq. = 1.500
da 3.000 a 5.000 mq.	lire x mq. = 1.000
da 5.000 a 25.000 mq.	lire x mq. = 800
oltre 25.000 mq.	lire x mq. = 500
pertinenze	lire x mq. = 3.000